



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 5 del 28/03/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore 21:00, SEDE DISTACCATA DI QUESTO COMUNE IN VIA CHIESA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco **MATTIA CARRARA** il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale **ANDREA TIRABOSCHI**

Intervengono i Signori:

* MATTIA CARRARA	Presidente	Presente
* DAVIDE ACERBIS	Vice Presidente	Presente da remoto
* ANGELO CARRARA	Consigliere	Presente
* MARICA CARRARA	Consigliere	Presente
* FABIO CARRARA	Consigliere	Presente
* FABRIZIO DENTELLA	Consigliere	Presente
* ORIETTA GHILARDI	Consigliere	Presente
* CHRISTIAN CARRARA	Consigliere	Assente
* CARMEN DENTELLA	Consigliere	Assente
* ALFONSO DENTELLA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 7

ASSENTI: 3

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'assessore esterno interviene per fare un quadro dell'evoluzione dal 2020 al 2023 delle aliquote.

Interviene a seguire il Sindaco. A seguito di apposita perizia concernente i valori venali delle aree, si è dimezzato il costo ma soprattutto si è previsto di verificare volta per volta i valori delle aree fabbricabili senza irrigidirsi in posizioni fisse sui valori venali individuati. Si è più vicini ai valori di Costa Serina rispetto a quelli di Selvino, piuttosto alti.

Senza ulteriori interventi si procede alla votazione.

E' collegato da remoto il Cons. Acerbis e pertanto si dà per presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 23/06/2020 è stato approvato il Regolamento IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle

delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

CONSIDERATO CHE per l'anno 2023 sono stati confermati i valori in comune commercio per i terreni edificabili, suddivisi per zone omogenee in base al PGT, secondo gli importi indicati nella tabella predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, di cui all'allegato A alla deliberazione di Giunta nr. 19 del 07/03/2023;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- Il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

DATO ATTO, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2022 non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 23/06/2020, ai sensi delle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025 in corso di approvazione tengono conto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2023;

RITENUTO di deliberare e confermare anche per l'anno 2023 le aliquote così come di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI – CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado	10,60 per mille
Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	
Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni)	7,60 per mille
Immobili categoria C1 e C3 (Negozzi, laboratori ecc.)	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del	10,60 per mille

07/03/2023 - CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	ESENTI (art.1 comma 751 .160/2019)

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; **VISTI** gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2022 sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 5, comma 2, *“E', in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell'organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto”*.

CONSTATATO che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto);

Con voti favorevoli n. 7 (sette) - astenuti n. 0 (zero) su n. 7 Consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

DI APPROVARE E CONFERMARE per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI – CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado	10,60 per mille

Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	
Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni)	7,60 per mille
Immobili categoria C1 e C3 (Negozzi, laboratori ecc.)	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del 07/03/2023 _ CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	ESENTI (art.1 comma 751 .160/2019)

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

DI DARE ATTO che il presente atto è propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2023 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/03/2023 N. 5

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 28/03/2023

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.to ANDREA TIRABOSCHI

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Aviatico, 28/03/2023

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.TO ANDREA TIRABOSCHI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MATTIA CARRARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANDREA TIRABOSCHI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.TO SIMONA AVOGADRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA TIRABOSCHI

ESECUTIVITA'

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANDREA TIRABOSCHI